Comune di Leffe

Provincia di Bergamo

VIA PAPA GIOVANNI XXIII° N. 8 - CAP 24026 - Tel. 035-7170700
e-mail:info@comune.leffe.bg.it PEC:comune@pec.comune.leffe.bg.it

Deliberazione n° **9**
del **06/05/2024**

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **sei** del mese di **Maggio** alle ore **18:30**, presso la Sala Consigliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**.

Seduta **aperta,** di **prima** convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	GALLIZIOLI MARCO	SI		8	FRANA MARTA	SI	
2	BASSO BASSET LUCA ELCO	SI		9	MARCHESI GUIDO	SI	
3	BELTRAMI MATTEO	SI		10	PEZZOLI ANNALISA	SI	
4	BELTRAMI SILVIA	SI		11	PEZZOLI GIOVANNI	SI	
5	BERRA ELENA MARGHERITA	SI		12	SERVALLI ADRIANO	SI	
6	BETTONI ROSSANA	SI		13	ZENONI MICHELE		SI
7	BOSIO EMANUELA MONICA	SI					

Totale Presenti: **12** Totale Assenti: **1**

Assiste Il Vice Segretario - **Dott.ssa Irene Nozza**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Dott. Marco Gallizioli** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Udita la relazione illustrativa del Sindaco Dott. Marco GALLIZIOLI, relativa all'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, di cui all'oggetto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge n. 213 del 30/12/2023;

VISTA la legge n. 190/2014;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza i T.A.R.S.U e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES/T.A.R.S.U./TIA);

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l'elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro-categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macro-classi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VISTA la tabella riportata in calce alla presente deliberazione che riporta le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2024, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il piano finanziario consolidato per gli anni 2022/2025 **steso in base alle direttive ARERA** ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nella seduta del 07/04/2022 contestualmente alle tariffe di cui alla presente deliberazione e l'aggiornamento biennale 2024/2025 del piano finanziario PEF approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nella seduta del 06/05/2024;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare ad oggi le suddette tariffe TARI e in attesa della predisposizione del nuovo PEF stabilire di posticipare la prima rata degli avvisi di pagamento TARI anno 2024 al 30/08/2024 mantenendo invece la seconda rata al 30/11/2024;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013;

VISTO che le tariffe di seguito esposte comprendono la quota del 10% EX –ECA e MECA comunque introitate dal Comune), mentre continua ad applicarsi il 5% a titolo di Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'Ambiente di cui AL d.Lgs. n. 504/1992 che viene riversato alla Provincia direttamente dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e sulle somme coattive direttamente dal soggetto che effettuerà la riscossione coattiva (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione ed a Riscossione Sicilia SPA);

VISTA la deliberazione 3 agosto 2023 n. 386 ARERA che ha istituito sistemi di perequazione nel settore rifiuti urbani e che trova applicazione dal 01 gennaio 2024 ed è pari ad € 1,60 per ciascuna utenza;

CONSIDERATE le motivazioni delle modifiche alle tariffe introdotte che servono a garantire una maggiore equità tra le diverse categorie e che comunque rispettano la copertura totale ed il piano finanziario;

Dopo breve discussione;

Con la seguente votazione espressa nelle forme previste dalla legge: Consiglieri comunali n. **12** favorevoli, n. **0** contrari e n. **0** astenuti,

D E L I B E R A

1. **Di approvare,** per i motivi espressi in premessa, le tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI da applicare nell'anno 2024 recepite nel bilancio di previsione come riportato nella tabella in calce al presente atto confermando ad oggi in attesa del nuovo PEF le tariffe applicate per l'anno 2024;

2. **Di riconfermare** le seguenti riduzioni previste dal comma 659 della Legge n. 147/2013:

a) per le abitazioni con unico occupante: riduzione del 50% (tariffa al 50%);
b) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 40% (tariffa al 60%);
c) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni: riduzione del 40% (tariffa al 60%);
d) nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: riduzione del 40% (tariffa al 60%);
e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali: riduzione del 30% (tariffa al 70%);

3. **Di dare atto** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

4. **Di rivedere** in corso d'anno l'andamento delle spese e le correlate entrate, anche a seguito della definizione della convenzione tra la società REA Dalmine Spa e la Provincia di Bergamo, al fine di non abbassare il tasso di copertura del servizio che in fase di previsione risulta essere del 100%;

5. **Di riconfermare** Responsabile della Tassa sui Rifiuti (TARI) il funzionario Nozza Dott.ssa Irene;

6. **Di comprendere** all'interno della tariffa sui Rifiuti la quota del 10% EX – ECA e MECA comunque introitate dal Comune mentre continua ad applicarsi il 5% a titolo di Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al D.Lgs. n. 504/1992;

7. **Di applicare** dal 01 gennaio 2024 le componenti perequative previste dalla deliberazione ARERA n. 3 del 3 agosto 2023 n. 386 pari ad € 1,60 per utenza;

8. **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti normative;

9. **Di posticipare** la prima rata degli avvisi di pagamento TARI anno 2024 al 01/08/2024 mantenendo invece la seconda rata al 02/12/2024;

10. **Di dichiarare,** con separata votazione unanime e favorevole, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

N°	ELENCO CATEGORIE TASSABILI	TARIFFE 2024 **EURO/mq superf.**	NOTE
1	ABITAZIONI	EURO 1,24	-
2	ABITAZIONI - Fuori Centro Abitato con regolare servizio	EURO 1,24	-
3	ABITAZIONI - Fuori Centro Abitato con servizio parziale (*)	EURO 1,24	tariffa ridotta al 40% tariffa = 0,50
4	ABITAZIONI - Unico Occupante	EURO 1,24	sconto ottenibile: 50% tariffa = 0,62
5	ABITAZIONI STAGIONALI	EURO 1,24	sconto ottenibile: 40% tariffa = 0,74
6	ALBERGHI (camere, sale, ingresso, esclusi bar e ristoranti)	EURO 1,65	bar e ristorante tassati come al n.23 e 24
7	CINEMA-TEATRI	EURO 1,32	-
8	DISCOTECHE	-	-
9	MENSE AZIENDALI	EURO 2,20	-
10	UFFICI PUBBLICI E PRIVATI	EURO 2,75	-
11	BANCHE – ASSICURAZIONI	EURO 4,18	-
12	ARTIGIANI - Piccoli laboratori	EURO 3,00	-
13	ATTIVITÀ' ARTIGIANE DI SERVIZIO PER LE CATEGORIE AUTORIPARATORI, MOTORIPARATORI, CARROZZERIE E SIMILI RICOMPRESE NELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO PER LE CATERGORIE PARRUCCHIERI, ESTETISTI E CENTRI DI ESTETICA E ABBRONZATURA	EURO 4,62 EURO 2,75 EURO 3,30	Come da elenco allegato all'art. 11 del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
14	INDUSTRIE – produzione	EURO 3,00	-
15	AUTOSERVIZI AUTOTRASPORTI-AUTOSCUOLE –AMBULANTI	EURO 2,31	-
16	AREE SCOPERTE (distributori)	EURO 1,32	-
17	PARCHEGGI COPERTI e simili	EURO 1,32	-
18	NEGOZI-COMMERCIO ALIMENTARI	EURO 5,50	-
19	COMM. ALIMENTARI STAGIONALI	EURO 3,30	sconto ottenibile: 40%
20	NEGOZI GENERI ORTOFRUTTICOLI	EURO 6,60	
21	NEGOZI/COMMERC.FIORI/PIANTE	EURO 5,50	-
22	SUPERMERCATI-IPERMERCATI	EURO 6,60	-
23	BAR-CAFFE'-HAMBURGHERIE	EURO 7,37	-

24	RISTORANTI-PIZZERIE	EURO 7,37	-
25	NEGOZI ALTRI GENERI	EURO 3,30	generi non alimentari
26	NEGOZI ALTRI GENERI STAG.	EURO 1,98	sconto ottenibile: 40%
27	COMMERCIO ALL'INGROSSO	EURO 2,50	-
28	CHIOSCHI (generi vari)	EURO 27,43	Riduzione stagionale sconto ottenibile 40% tariffa 16,46
29	CASE DI RICOVERO	EURO 0,55	-
30	SCUOLE, ASILI, ORATORI	EURO 0,55	-
31	ASSOCIAZIONI	EURO 0,55	-
32	MANIFESTAZIONI POLITICHE, SPORTIVE, SAGRE E SIMILI	EURO 0,06	la tassa si intende per mq. e per giorno
33	NEGOZI ALTRI GENERI F. CENTRO	EURO 1,32	tariffa ridotta al 40%
34	RISTORANTI-PIZZERIE F/CENTRO	EURO 2,95	tariffa ridotta al 40%
35	UFFICI/SERVIZI FUORI CENTRO	EURO 1,10	tariffa ridotta al 40%
36	BAR CAFFE' HAMBURGHERIE RIDOTTO	EURO 3,69	Rid. 50% tariffa n. 23
37	CINEMA TEATRI RIDOTTO	EURO 0,66	Rid. 50% tariffa n. 7
38	RISTORANTI STAGIONALI	EURO 4,42	sconto ottenibile: 40%
39	UFFICI/SERVIZI STAGIONALI	EURO 1,65	sconto ottenibile: 40%
40	SERVIZI IGIENICI	EURO 2,75	-
41	UTENTI PER I QUALI NON VIENE EFFETTUATO IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA (**)	TARIFFA DI APPARTENENZA AL 40%	Riduzione del 60%
42	ABITAZIONI PENSIONATI AIRE ART.1, COMMA 48, LEGGE 30/12/2020 N. 178	EURO 0,41	RIDUZIOJE AD 1/3 DELLA TARIFFA CORRISPONDENTE

(*) Vie e/o zone ove il servizio non viene di norma effettuato "porta a porta" , ma in luoghi di conferimento fissi situati, normalmente, ad inizio della Via e sono: Via Monte Croce, Via Bozzola, Via Ceride Basse e loc. Ceride, e successive integrazioni.

(**)PER LE SUPERFICI DEGLI UTENTI CHE PRODUCONO RIFIUTI NON ASSIMILATI AGLI URBANI PER I QUALI NON VIENE PIU' EFFETTUATO IL SERVIZIO DI RACCOLTA POSTA A PORTA VIENE APPLICATA LA TARIFFA DI APPARTENENZA AL 40% (RIDUZIONE DEL 60%).

OGGETTO:	**APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco	**Il Vice Segretario**
Dott. Marco Gallizioli	Dott.ssa Irene Nozza

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Leffe.